

Inviato esclusivamente tramite e-mail ai sensi
Dell'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 82/05.
Non seguirà trasmissione dell'originale ai sensi
dell'art. 45 del medesimo D.Lgs.

Regione - Codice Pratica 17 / 026714

PROT. OSU 2374 14 MAR. 2018

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
DI NIZIO EUGENIO S.r.l.
Via America n.c. 6
86030 Mafalda (CB)
colasanteantoniosrl@legalmail.it
di nizio eugenio srl
Spett.le
COLASANTE HOLDING S.r.l.
Zona Industriale n.c.
66030 Mozzagrogna (Ch)
colasanteantoniosrl@legalmail.it


e p.c. ARAP - U.T. del Sangro :
- Servizio Contabilità
- Servizio Gestioni / Ambiente
- Servizio Lavori

Oggetto: *trasmissione deliberazione Presidenziale n.14 in data 12/03/2018.*

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette, in allegato, copia della deliberazione sopra specificata, avente oggetto " *U.T. n.2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - lotto/insediamento produttivo della COLASANTE HOLDING Srl - autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl , al fine della realizzazione e dell'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) "*.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dello Sportello
dr. geom. Antonio Di Nella



Il Responsabile del Servizio
dr. ing. Paolo Spinelli



allegato: deliberazione.
AAAAAAAAAAAAAAAA

U.T. n.2 del SANGRO
Via Selva Piana, 100
66043 - CASOLI (CH)
casoli@arapabruzzo.it

TUTELA DEI DATI: La comunicazione che precede è di esclusivo utilizzo dei destinatari così come individuati nei rispettivi indirizzi, anche di posta elettronica. Le informazioni ricomprese nella comunicazione, o comunque desumibili dagli eventuali allegati alla stessa, rivestono carattere strettamente riservato e sono tutelate dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196. La divulgazione e l'uso non autorizzato di notizie ed evidenze di carattere riservato possono quindi integrare gli estremi per la trasgressione della richiamata normativa, nonché possibili sanzioni ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale. Quest'Ente avvisa che qualunque informazione contenuta nella presente documentazione verrà utilizzata esclusivamente entro i limiti del T.U. sul trattamento dei dati personali.

Il Direttore Generale A.R.A.P.
Antonio Sutti



IL PRESIDENTE
Giampiero Leombroni

ARAP
AZIENDA REGIONALE ATTIVA PRODUTTIVA

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 14 DEL 12 MAR 2018

OGGETTO:

U.T. n.2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - lotto/insediamento produttivo della COLASANTE HOLDING Srl - autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl , al fine della realizzazione e dell'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) -

La presente delibera è stata affissa all'albo degli avvisi al pubblico della sede dell'Ente /Unità Territoriale dal _____ al _____

_____ , addì _____

Il Segretario

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;
VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpatis nell'ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.45 del 06/12/2016, con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento n.prot. 7 del 07/03/2018 presentata dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia-Assegnazioni - Sportello del Servizio Assegnazioni dell'U.T. n.2 del Sangro, avente pari oggetto della presente deliberazione e che si allega (insieme all'eventuale acclusa relativa relazione istruttoria dello Sportello) a questo stesso atto, per formarne parte integrante e sostanziale, e che si ha qui per riportata e trascritta;

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0048814 del 19/02/2018 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Arup in data 21/02/2018 col n.1543), tendente a convocare la **conferenza di servizi in data 15/03/2018**, al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti interessati ed in merito alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) per il suddetto impianto di trattamento dei rifiuti sanitari;

EVIDENZIATO che la suddetta nota convoca la predetta conferenza per il 15/03/2018;

RITENUTO opportuno che l'atto di competenza di quest'Arup sia fornito alla Regione entro la predetta conferenza di servizi del 15/03/2018;

CONSIDERATO che, entro breve scadenza, non è prevista alcuna seduta deliberante del C.d.A. dell'ARAP utile a riguardo;

RITENUTO pertanto di provvedere urgentemente in merito, come riportato di seguito, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento di cui alla predetta conferenza, tenendo in debita considerazione l'atto di competenza di quest'Arup;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Arup, per quanto di competenza;

DELIBERA

- di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta (in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione);
- di richiamare** il provvedimento di quest'Arup relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germantex/Savio Immobiliare") a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl"; in particolare, l'obbligo di corresponsione dei contributi (a carico della COLASANTE HOLDING Srl ed in favore di quest'Ente) di cui a detto provvedimento, entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Arup, come da art.14 del regolamento);
- di autorizzare**, per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi nonché subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel presente provvedimento, come pure subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel successivo relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA e AIA), la cessione in locazione del lotto/insediamento in oggetto (esteso complessivamente mq 9.930 circa ed individuato in catasto nel Comune di Atessa con foglio 4 e p.la 5071 e 5072), tra la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl, per la durata di sei anni e l'esercizio dell'attività di **trattamento di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (con divieto di esercitare altre attività) da parte della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl;
- di dare atto** che, per la presente pratica, non si dispone l'esonero della corresponsione del **contributo per l'autorizzazione alla locazione** e che detto **contributo** (a beneficio di quest'Ente ed a carico di norma della società cedente/locatrice) risulta determinato nella misura del 1% del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente (€ 244.800,00/anno), così come previsto dal regolamento dell'ARAP riportato nella premessa del presente provvedimento (non trattandosi di locazione d'azienda o di suo ramo e/o di imprese controllate o collegate o del medesimo gruppo);
- di dare atto** altresì che la presente autorizzazione è inoltre subordinata alla completa osservanza/ottemperanza (da parte delle medesime COLASANTE HOLDING Srl e DI NIZIO EUGENIO Srl, ciascuna nella rispettiva qualità) di tutte le condizioni riportate in questo stesso provvedimento, compreso l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti di quest'Ente/ex Consorzio;
- di precisare** altresì che per la COLASANTE HOLDING Srl (nonché per la DI NIZIO EUGENIO Srl, ciascuna nella rispettiva titolarità) restano vigenti gli obblighi, i divieti, i

vincoli e le condizioni, nonché i diritti e le facoltà, di cui agli atti di assegnazione del lotto in oggetto da parte di quest'Ente/ex Consorzio (come meglio riportati nella premessa del presente provvedimento, come pure altri eventuali o accessori atti non riportati in questo stesso provvedimento);

- di precisare** pure che tra quest'Arup e la COLASANTE HOLDING Srl (nonché la DI NIZIO EUGENIO Srl, nelle rispettive qualità/titolarità) restano inoltre validi altri atti e/o titoli, contratti, conti, attività o passività, come pure rapporti giuridici attivi o passivi, derivanti tra quest'Ente/ex Consorzio e la stessa COLASANTE HOLDING Srl o dante causa e relativi principalmente al lotto in oggetto;
- di precisare** anche che entrambe le suddette Società/impresa interessate sono sempre obbligate all'esercizio delle rispettive attività nell'osservanza del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro e dei suoi vincoli/parametri sugli immobili in oggetto, dei regolamenti di quest'Ente/ex Consorzio, nonché delle infrastrutture e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, degli altri limitrofi insediamenti e stabilimenti produttivi, come pure delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- di concedere** intanto, nell'ambito del suddetto procedimento regionale (A.I.A.), la possibilità di scarico, nella rete fognaria dell'Arup, delle acque reflue (dopo idoneo trattamento) derivanti dall'impianto in oggetto (in particolare, con reti di scarico e pozzetti di controllo separate/i), nonché con le seguenti prescrizioni/condizioni: i valori dei parametri di scarico delle acque reflue di prima pioggia devono essere al disotto dei parametri fissati dall'Arup (tabella di accettabilità per scarico acque reflue industriali) come valori limite non derogabili ed autorizzati nell'A.I.A.; il misuratore di portata (da installarsi sulla tubazione, nella quale, dopo i rispettivi pozzetti di controllo, si immettono la tubazione delle acque reflue e la tubazione delle acque di prima pioggia) deve essere della tipologia indicata dall'Arup; successivamente, a proposito e con maggior dettagli, andrà sottoscritto relativo contratto di concessione tra quest'Arup e la Società suddetta;
- di riservarsi** di concedere successivamente il relativo Nulla Osta edilizio di quest'Arup all'intervento in progetto/oggetto e di cui al vigente P.R.T. dell'A.S.I. Sangro, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti;
- di precisare** inoltre che, per garantire la compatibilità con le sue funzioni ed i propri servizi, quest'Arup può disporre successive ulteriori prescrizioni/modalità esecutive, secondo le quali la Società suddetta è obbligata, a sua cura e spesa, ad integrare e/o modificare le opere e/o l'intervento in progetto/oggetto;
- di rinviare** alle disposizioni regolamentari riportate nella premessa del presente provvedimento, per quanto riguarda le altre condizioni o obbligazioni a carico delle suddette Società/imprese interessate da questo stesso provvedimento;
- di dare atto** che il Presidente del C.d.A. (quale legale rappresentante di quest'Arup ed in base al presente provvedimento) risulta formalmente autorizzato a stipulare i contratti con la DI NIZIO EUGENIO Srl, di cui ai regolamenti di quest'Ente nelle materie di competenza;
- di stabilire** inoltre che la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute altresì a trasmettere, ciascuna a quest'Arup ed entro un mese dalla data del presente provvedimento, copia di quest'ultimo sottoscritto per accettazione da ciascuna di esse;
- di stabilire** altresì che la COLASANTE HOLDING Srl e/o la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute inoltre a trasmettere, a quest'Arup ed entro un mese, copia del sottoscritto contratto definitivo di locazione in questione;
- di dare atto** che risulta avvenuta la disposizione della DI NIZIO EUGENIO Srl di corresponsione del contributo per spese di istruttoria, in favore di quest'Arup, come precisato nella premessa del presente provvedimento; che la COLASANTE HOLDING Srl ha pure l'obbligo della corresponsione dell'importo di € 300.00 + i.v.a. (in favore di quest'Arup e quale contributo per spese di istruttoria) come da delibera C.d.A. n.19/2018;
- di dare atto** che tutto quanto disposto dal presente provvedimento (che costituirà parte integrante e sostanziale della stesso provvedimento autorizzatorio unico regionale) diverrà efficace a seguito dell'adozione del suddetto relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA), da parte del competente organo/servizio della Regione Abruzzo;
- di trasmettere** il presente provvedimento al suddetto Ufficio proponente, anche al fine della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, salvo quanto sopra riportato;
- di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione.
- di sottoporre** la presente deliberazione a ratifica del C.d.A., in occasione della prossima seduta utile.

Allegati: - proposta di provvedimento n.prot. 7 del 07/03/2018 dello Sportello del Servizio Assegnazioni; - relativa relazione istruttoria dello Sportello del Servizio.

10. di **riservarsi** di concedere successivamente il relativo Nulla Osta edilizio di quest'Arapp all'intervento in progetto/oggetto e di cui al vigente P.R.T. dell'A.S.I. Sangro, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti;

11. di **precisare** inoltre che, per garantire la compatibilità con le sue funzioni ed i propri servizi, quest'Arapp può disporre successive ulteriori prescrizioni/modalità esecutive, secondo le quali la Società suddetta è obbligata, a sua cura e spesa, ad integrare

12. di **rinviare** alle disposizioni regolamentari riportate nella premessa del presente provvedimento, per quanto riguarda le altre condizioni o obbligazioni a carico delle

13. di **dare atto** che il Presidente del C.d.A. (quale legale rappresentante di quest'Arapp ed in base al presente provvedimento) risulta formalmente autorizzato a stipulare i

14. di **stabilire** inoltre che la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute altresì a trasmettere, ciascuna a quest'Arapp ed entro un mese dalla data

15. di **stabilire** altresì che la COLASANTE HOLDING Srl e/o la DI NIZIO EUGENIO Srl ciascuna di esse;

16. di **dare atto** che risulta avvenuta la disposizione della DI NIZIO EUGENIO Srl di

17. di **dare atto** che tutto quanto disposto dal presente provvedimento (che costituirà

18. di **notificare** copia del presente provvedimento alle Società suddette, nonché agli

19. di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, salvo quanto

20. di **dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti

21. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per quindici giorni.

Allegati: relativa relazione istruttoria dello Sportello del Servizio.

L'Addetto allo Sportello
Geom. Pasquale Gammarraccio



PARERI DEI RESPONSABILI DELLO SPORTELLO / DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole tecnico in ordine al presente atto:

Il Responsabile dello Sportello

dr. geom. Antonio Di Nella



Casoli, addì 07/03/2018

Si esprime parere favorevole tecnico in ordine al presente atto:

Il Responsabile del Servizio

dr. ing. Paolo Spinelli



4504, addì 07 MAR. 2018

Azienda Regionale Attivita' Produttive
Sportello del Servizio U.T. n.2 del Sangro



SPORTELLO del SERVIZIO ASSEGNAZIONI

Proposta di provvedimento n. 7 del 7 MAR. 2018

OGGETTO : Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - lotto/insediamento produttivo della COLASANTE HOLDING Srl - autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl, al fine della realizzazione e dell'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) -

L'Addetto allo Sportello
Geom. Pasquale Gammarraccio



1. **di dare atto** che la premessa (compresa l'allegata relativa relazione istruttoria dello Sportello del Servizio) è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **di richiamare** il provvedimento di quest'Aras relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Ateessa (porzione in Comune di Ateessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germanitex/Savio immobiliare") a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl"; in particolare, l'obbligo di corresponsione dei contributi (a carico della COLASANTE HOLDING Srl ed in favore di quest'Ente) di cui a detto provvedimento, entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Aras, come da art. 14 del regolamento); per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi nonché subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel presente provvedimento, come pure subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel successivo relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.lgs n. 152/2006 - VIA e AIA), la cessione in locazione del lotto/insediamento in oggetto (esteso complessivamente mq 9.930 circa ed individuato in catasto nel Comune di Ateessa con foglio 4 e p.lla 5071 e 5072), tra la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl, per la durata di sei anni e l'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi (con divieto di esercitare altre attività) da parte della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl;
4. **di dare atto** che, per la presente pratica, non si dispone l'esonerazione della corresponsione del contributo per l'autorizzazione alla locazione e che detto contributo (a beneficio di quest'Ente ed a carico di norma della società cedente/locatrice) risulta determinato nella misura del 1% del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente (€ 244.800,00/anno), così come previsto dal regolamento dell'ARAP riportato nella premessa del presente provvedimento (non trattandosi di locazione d'azienda o di suo ramo e/o di imprese controllate o collegate o del medesimo gruppo);
5. **di dare atto** altresì che la presente autorizzazione è inoltre subordinata alla completa osservanza/ottemperanza (da parte delle medesime COLASANTE HOLDING Srl e DI NIZIO EUGENIO Srl, ciascuna nella rispettiva qualità) di tutte le condizioni riportate in questo stesso provvedimento, compreso l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti di quest'Ente/ex Consorzio;
6. **di precisare** altresì che per la COLASANTE HOLDING Srl (nonché per la DI NIZIO EUGENIO Srl, ciascuna nella rispettiva titolarità) restano vigenti gli obblighi, i divieti, i vincoli e le condizioni, nonché i diritti e le facoltà, di cui agli atti di assegnazione del lotto in oggetto da parte di quest'Ente/ex Consorzio (come meglio riportati nella premessa del presente provvedimento, come pure altri eventuali o accessori atti non riportati in questo stesso provvedimento);
7. **di precisare** pure che tra quest'Aras e la COLASANTE HOLDING Srl (nonché la DI NIZIO EUGENIO Srl, nelle rispettive qualità/titolarità) restano inoltre validi altri atti e/o titoli, contratti, conti, attività o passività, come pure rapporti giuridici attivi o passivi, derivanti tra quest'Ente/ex Consorzio e la stessa COLASANTE HOLDING Srl o dante causa e relativi principalmente al lotto in oggetto;
8. **di precisare** anche che entrambe le suddette Società/impresa interessate sono sempre obbligate all'esercizio delle rispettive attività nell'osservanza del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro e dei suoi vincoli/parametri sugli immobili in oggetto, dei regolamenti di quest'Ente/ex Consorzio, nonché delle infrastrutture e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, degli altri limiti insediamenti e stabilimenti produttivi, come pure delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
9. **di concedere** intanto, nell'ambito del suddetto procedimento regionale (A.I.A.), la possibilità di scarico, nella rete fognaria dell'Aras, delle acque reflue (dopo idoneo trattamento) derivanti dall'impianto in oggetto (in particolare, con reti di scarico e pozzi di controllo separate/), nonché con le seguenti prescrizioni/condizioni: i valori dei parametri di scarico delle acque reflue di prima pioggia devono essere al di sotto dei parametri fissati dall'Aras (tabella di accettabilità per scarico acque reflue industriali) come valori limite non derogabili ed autorizzati nell'A.I.A.; il misuratore di portata (da installarsi sulla tubazione, nella quale, dopo i rispettivi pozzi di controllo, si immettono la tubazione delle acque reflue e la tubazione delle acque di prima pioggia) deve essere della tipologia indicata dall'Aras; successivamente, a proposito e con maggior dettaglio, andrà sottoscritto relativo contratto di concessione tra quest'Aras e la Società suddetta;

Al competente Organo dell'ARAP di adottare le seguenti disposizioni, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte:

PROPONE

1. **VISTA** la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0265604 del 17/10/2017 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Aras/U.T. del Sangro in data 18/10/2017 col n.1524), tendente a comunicare la pubblicazione della documentazione relativa alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, da parte della DI NIZIO EUGENIO Srl e nel lotto in oggetto (di proprietà della COLASANTE HOLDING Srl), nonché la possibilità, per gli Enti interessati, di chiedere alla Società stessa l'eventuale documentazione integrativa necessaria;
- RICHIAMATA** la nota di riscontro di quest'Aras prot. n.1573/UT2 del 26/10/2017, inviata anche al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo nonché alle due Società interessate, con la quale è stato chiesto di presentare sia l'istanza di assegnazione del lotto in oggetto (a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl), sia l'istanza di autorizzazione alla locazione del lotto medesimo (a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl), secondo la modulistica di quest'Ente;
- VISTA** la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0048814 del 19/02/2018 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Aras in data 21/02/2018 col n.1543), tendente a convocare la conferenza di servizi in data 15/03/2018, al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti interessati ed in merito alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.lgs n. 152/2006 - VIA/AIA) per il suddetto impianto di trattamento dei rifiuti sanitari;
- VISTE** le osservazioni contrarie all'impianto in oggetto, presentate dal Comune e da varie associazioni, allegata alla suddetta nota della Regione;
- RICHIAMATO** il provvedimento di quest'Aras relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Ateessa-Paglieta (porzione in Comune di Ateessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germanitex/Savio immobiliare") a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl";
- RICHIAMATI**, in particolare, i contributi (a carico della COLASANTE HOLDING Srl ed in favore di quest'Ente) di cui al suddetto provvedimento di quest'Aras e da corrispondersi entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Aras, come da art. 14 del regolamento);
- VISTA** l'istanza della COLASANTE HOLDING Srl, nonché della DI NIZIO EUGENIO Srl (con sede legale in Matalda -CB- Via America n.6 cap 86030 - C.F. e P.I. 01527900706), inoltrata con nota del 11/12/2017 (ed acquisita al protocollo di quest'Aras/U.T. del Sangro in data 15/12/2017 col n.2675), tendente a conseguire la disponibilità di quest'Ente ad autorizzare la cessione ed in locazione di detto lotto (della superficie di mq 9.930 circa), a beneficio della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl, per l'esercizio sostanzialmente dell'attività produttiva di trattamento di rifiuti pericolosi e non infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da parte di detta ultima società e per un'occupazione di n.40 persone, nonché la localizzazione (in diritto di locazione) dell'attività produttiva suddetta da parte della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl (presso detto lotto industriale);
- VISTA** la relazione istruttoria dello Sportello del Servizio e relativa al presente provvedimento, allegata a quest'ultimo, per costituire parte integrante e sostanziale, e che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- RITENUTO** di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;
- VISTA** la normativa di riferimento in materia di Enti per lo sviluppo industriale e di ARAP;
- VISTA** la delibera del C.d.A. di quest'Aras n.255 del 30/10/2017, del Presidente n.34 del 09/10/2017 e la determina del Direttore Generale n.429 del 08/11/2017, con le quali sono state attribuite e delegate all'Ufficio Urbanistica-Edilizia-Assegnazioni ed all'Ufficio Espropri-Concessioni-Autorizzazioni, ai rispettivi Responsabili e Funzionari (ciascuno per medesima);
- DATO ATTO** dell'esito favorevole dell'istruttoria di competenza, condotta dallo Sportello del Servizio dell'U.T. n.2 del Sangro e conclusa con la presente proposta di deliberazione;
- DATO ATTO** del parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dello Sportello del Servizio della stessa U.T. e dal Responsabile del Servizio, per quanto di competenza;
- DATO ATTO** che per la presente proposta è richiesto altresì il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Generale dell'Aras;

7. di precisare pure che tra quest'Arapp e la COLASANTE HOLDING Srl (nonché la DI NIZIO EUGENIO Srl, nelle rispettive qualità/titolarietà) restano inoltre validi altri atti e/o titoli, attivi o passivi, come pure rapporti giuridici attivi o passivi, derivanti tra quest'Ente/Ex Consorzio e la stessa COLASANTE HOLDING Srl o dante causa e relativi principalmente al lotto in oggetto;

8. di precisare anche che entrambe le suddette Società/impresa interessate sono sempre obbligate all'esercizio delle rispettive attività nell'osservanza del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro e dei suoi vincoli/parametri sugli immobili in oggetto, dei regolamenti di quest'Ente/Ex Consorzio, nonché delle infrastrutture e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, degli altri limiti insediamenti e stabilimenti produttivi, come pure delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

9. di concedere, nell'ambito del suddetto procedimento regionale (A.I.A.), la possibilità di scarico, nella rete fognaria dell'Arapp, delle acque reflue (dopo idoneo trattamento) derivanti dall'impianto in oggetto (in particolare, con reti di scarico e pozze di controllo separate), nonché con le seguenti prescrizioni/condizioni: i valori dei parametri di scarico delle acque reflue di prima pioggia devono essere al di sotto dei parametri fissati dall'Arapp (tabella di accettabilità per scarico acque reflue industriali) come valori limite non derogabili ed autorizzati nell'A.I.A.; il misuratore di portata (da installarsi sulla tubazione, nella quale, dopo i rispettivi pozze di controllo, si immettono la tubazione delle acque reflue e la tubazione delle acque di prima pioggia) deve essere della tipologia indicata dall'Arapp; successivamente, a proposito e con maggior dettaglio, andrà sottoscritto relativo contratto di concessione tra quest'Arapp e la Società suddetta;

10. di riservarsi di concedere successivamente il relativo Nulla Osta edilizio di quest'Arapp all'intervento in progetto/oggetto e di cui al vigente P.R.T. dell'A.S.I. Sangro, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti;

11. di precisare inoltre che, per garantire la compatibilità con le sue funzioni ed i propri servizi, quest'Arapp può disporre successive ulteriori prescrizioni/modalità esecutive, secondo le quali la Società suddetta è obbligata, a sua cura e spesa, ad integrare e/o modificare le opere e/o l'intervento in progetto/oggetto;

12. di rinviare alle disposizioni regolamentari riportate nella premessa del presente provvedimento, per quanto riguarda le altre condizioni o obbligazioni a carico delle suddette Società/imprese interessate da questo stesso provvedimento;

13. di dare atto che il Presidente del C.d.A. (quale legale rappresentante di quest'Arapp ed in base al presente provvedimento) risulta formalmente autorizzato a stipulare i contratti con la DI NIZIO EUGENIO Srl, di cui al regolamento di quest'Ente nelle materie di competenza;

14. di stabilire inoltre che la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute altresì a trasmettere, ciascuna a quest'Arapp ed entro un mese dalla data del presente provvedimento, copia di quest'ultimo sottoscritto per accettazione da ciascuna di esse;

15. di stabilire altresì che la COLASANTE HOLDING Srl e/o la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute inoltre a trasmettere, a quest'Arapp ed entro un mese, copia del sottoscritto contratto definitivo di locazione in questione;

16. di dare atto che risulta avvenuta la disposizione della DI NIZIO EUGENIO Srl di corrispondere del contributo per spese di istruttoria, in favore di quest'Arapp, come precisato nella premessa del presente provvedimento; che la COLASANTE HOLDING Srl ha pure l'obbligo della corresponsione dell'importo di € 300,00 + i.v.a. (in favore di quest'Arapp e quale contributo per spese di istruttoria) come da delibera C.d.A. n.19/2018;

17. di dare atto che tutto quanto disposto dal presente provvedimento (che costituirà provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA), da parte del competente organo/servizio della Regione Abruzzo;

Allegati: -----

Casoli, addì 07/03/2018

L'Addetto allo Sportello
geom. Pasquale Gammarraccio

Il Responsabile dello Sportello
dr. geom. Antonio Di Nella

4/4

Azienda Regionale Attività Produttive

Sportello del Servizio U.T. n.2 del Sangro

VISTA 07 MAR. 2018

SPORTELLO del SERVIZIO ASSEGNAZIONI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

allegata alla proposta di provvedimento n. 7 del - 7 MAR. 2018

OGGETTO : Unita Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - lotto/insediamento produttivo della COLASANTE HOLDING Srl - autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl, al fine della realizzazione e dell'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) -

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0265604 del 17/10/2017 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Arapp/U.T. del Sangro in data 18/10/2017 col n.1524), tendente a comunicare la pubblicazione della documentazione relativa alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, da parte della DI NIZIO EUGENIO Srl e nel lotto in oggetto (di proprietà della COLASANTE HOLDING Srl), nonché la possibilità, per gli Enti interessati, di chiedere alla Società stessa l'eventuale documentazione integrativa necessaria;

RICHIAMATA la nota di riscontro di quest'Arapp prot. n.1573/UT2 del 26/10/2017, inviata anche al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo nonché alle due Società interessate, con la quale è stato chiesto di presentare sia l'istanza di assegnazione del lotto in oggetto (a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl) sia l'istanza di autorizzazione alla locazione del lotto medesimo (a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl), secondo la modulistica di quest'Ente;

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0048814 del 19/02/2018 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Arapp in data 21/02/2018 col n.1543), tendente a convocare la conferenza di servizi in data 15/03/2018, al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti interessati ed in merito alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA/AIA) per il suddetto impianto di trattamento dei rifiuti sanitari;

VISTE le osservazioni contrarie all'impianto in oggetto, presentate dal Comune e da varie associazioni, allegata alla suddetta nota della Regione;

RICHIAMATO il provvedimento di quest'Arapp relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germantex/Savio Immobiliare) a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl";

RICHIAMATI, in particolare, i contributi (a carico della COLASANTE HOLDING Srl ed in favore di quest'Ente) di cui al suddetto provvedimento di quest'Arapp e da corrispondersi entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Arapp, come da art. 14 del regolamento);

VISTA l'istanza della COLASANTE HOLDING Srl, nonché della DI NIZIO EUGENIO Srl (con sede legale in Matalda -CB- Via America n.c.6 cap 86030 - C.F. e P.I. 01527900706), inoltrata con nota del 11/12/2017 (ed acquisita al protocollo di

L'Addetto allo Sportello
geom. Pasquale Gammarraccio

Il Responsabile dello Sportello
dr. geom. Antonio Di Nella

1/4

quest'Arp/UT del Sangro in data 15/12/2017 col n.2675), tendente a conseguire la disponibilità di quest'Ente ad autorizzare la cessione ed in locazione di detto lotto (della superficie di mq 9.930 circa), a beneficio della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl, per l'esercizio sostanzialmente dell'attività produttiva di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da parte di detta ultima società e per un'occupazione di n.40 persone, nonché la localizzazione (in diritto di locazione) dell'attività produttiva suddetta da parte della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl (presso detto lotto industriale);

VISTA la documentazione allegata alla suddetta istanza, nonché quella reperibile presso il portale internet dell'Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.;

VISTA la visura camerale della DI NIZIO EUGENIO Srl;

VISTO il contratto preliminare di locazione immobiliare stipulato tra la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl, relativo all'attività produttiva predetta sostanzialmente, nonché al suddetto lotto industriale;

VISTO l'estratto di mappa catastale comprensivo del suddetto lotto;

RILEVATO CHE nella suddetta documentazione la COLASANTE HOLDING Srl ha asserito che le ragioni della cessione in oggetto sono rappresentate sostanzialmente dall'utilizzo in modo economico del lotto in oggetto (ossia cederlo, in locazione e/o proprietà, ad impresa che vi eserciti/no un'attività produttiva, compatibile con la normativa in materia ed i regolamenti dell'Arp, a seguito di specifica autorizzazione dell'Ente, ricorrendone i necessari requisiti e presupposti);

CHE dalla predetta istanza e documentazione ad essa allegata risulta che l'affitto suddetto ha durata di anni sei (con decorrenza dal mese successivo a quello di rilascio sostanzialmente del provvedimento autorizzatorio unico regionale) e canone annuo di locazione di € 244.800,00;

CHE nella suddetta istanza viene riportato anche che i canoni/oneri per i servizi ex consorzi/essenziali risultano a carico della DI NIZIO EUGENIO Srl, e che l'eventuale contributo per l'autorizzazione alla locazione (a beneficio di quest'Ente) risulterebbe a carico della DI NIZIO EUGENIO Srl stessa;

CHE nella suddetta istanza non viene riportato che la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl sono controllate o collegate (ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.) oppure del medesimo gruppo;

CHE inoltre la DI NIZIO EUGENIO Srl si è impegnata ad osservare i regolamenti, le norme ed il P.R.T. di quest'ARAP;

CHE altresì risulta che la DI NIZIO EUGENIO Srl ha trasmesso la propria disposizione di pagamento (a favore di quest'Ente) di contributo per le spese di istruttoria (pari ad € 300,00 + i.v.a.), ma non la COLASANTE HOLDING Srl;

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017, con la quale è stato approvato il nuovo "regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturali e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP", nonché lo schema di convenzione tipo per l'assegnazione;

RICHIAMATO il suddetto nuovo regolamento, nonché detto schema di convenzione;

RICHIAMATO il suddetto regolamento anche il previgente regolamento in materia, nonché il previgente schema di convenzione;

DATO ATTO CHE detto nuovo regolamento (all'art.6) prevede, in sintesi, che, in caso di locazione dell'immobile, è dovuta all'ARAP, in solido dal locatore/assegnatario e dal locatario, la corresponsione di un contributo pari all'un per cento (1%) del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente; che, nel caso di richiesta di autorizzazione dopo la cessione e quindi in sanatoria, l'ARAP potrà concedere la propria autorizzazione di competenza, ma la misura del contributo per l'autorizzazione sarà maggiorata del 20% rispetto a quanto sopra indicato (e quindi pari complessivamente all'1,2%); che detto contributo non è dovuto per le cessioni o i conferimenti d'azienda o di specializzate nell'attività del ramo o dell'azienda ceduta/a, a condizione che l'attività produttiva complessiva rimanga quella originariamente autorizzata dall'ARAP; che i parimenti è previsto l'esonero del suddetto contributo (anche nel caso di variazione dell'attività produttiva originariamente autorizzata) per cessioni in favore di imprese controllate o collegate all'assegnataria o del suo gruppo (detto esonero è accordato a condizione che l'impresa che subentra garantisca l'utilizzo produttivo del lotto, nonché assicuri livelli occupazionali almeno pari a quelli dell'impresa cedente, in proporzione alla porzione di lotto ceduta rispetto all'estensione complessiva dello stesso);

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. n.19 del 31/01/2018, avente oggetto: determinazione corrispettivo - contributo per le spese di istruttoria delle pratiche relative ai Servizi Edilizia - Assegnazioni - Concessioni;

RICHIAMATO inoltre che le N.T.A. del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro ammettono la riconversione e/o il recupero, ad uso artigianato produttivo, commercio all'ingrosso e/o servizi alle imprese, di stabilimenti dismessi ad uso industria/produttivo;



1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta (in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa disposizione);
2. **di richiamare** il provvedimento di quest'Arp relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Ateessa-Faglietta (porzione in Comune di Ateessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germanitex/Savio immobiliare") a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl"; in particolare, l'obbligo di corresponsione del contributi (a carico della COLASANTE HOLDING Srl ed in favore di quest'Ente) di cui a detto provvedimento, entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Arp, come da art.14 del regolamento);
3. **di autorizzare**, per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi nonché subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel presente provvedimento, come pure subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel provvedimento relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA e ALA), la cessione in locazione del lotto/insediamento in oggetto (esteso complessivamente mq 9.930 circa ed individuato in catasto nel Comune di Ateessa con foglio 4 e p.lla 5071 e 5072), tra la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl, per la durata di sei anni e l'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi (con divieto di esercitare altre attività) da parte della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl;
4. **di dare atto** che, per la presente pratica, non si dispone l'esonero della corresponsione del contributo per l'autorizzazione alla locazione e che detto contributo (a beneficio di quest'Ente ed a carico di norma della società cedente/locatrice) risulta determinato nella misura del 1% del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente (€ 244.800,00/anno), così come previsto dal regolamento dell'ARAP riportato nella premessa del presente provvedimento (non trattandosi di locazione d'azienda o di suo ramo e/o di imprese controllate o collegate o del medesimo gruppo);
5. **di dare atto** altresì che la presente autorizzazione è inoltre subordinata alla completa osservanza/temperanza (da parte delle medesime COLASANTE HOLDING Srl e DI NIZIO EUGENIO Srl, ciascuna nella rispettiva qualità) di tutte le condizioni riportate in questo stesso provvedimento, compreso l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti di quest'Ente/Consorzio;
6. **di precisare** altresì che per la COLASANTE HOLDING Srl (nonché per la DI NIZIO EUGENIO Srl, ciascuna nella rispettiva titolarità) restano vigenti gli obblighi, i divieti, i vincoli e le condizioni, nonché i diritti e le facoltà, di cui agli atti di assegnazione del lotto in oggetto da parte di quest'Ente/Consorzio (come meglio riportati nella premessa del presente provvedimento, come pure altri eventuali o accessori atti non riportati in questo stesso provvedimento);

SI PROPONE
Al competente Organo dell'ARAP di adottare le seguenti disposizioni, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte:

VISTO il P.R.T. dell'ARAP/ASI del Sangro (approvato con delibera C.R. n.60/13 del 13/05/1997 e successive/modifiche ed aggiornamenti), con il quale è stato disposto il vincolo ricognitivo, conformativo e/o espropriativo sugli immobili oggetto del presente provvedimento;

VISTO quanto prescritto solidamente dal Servizio Ambientale di quest'Arp e di seguito riportato, riguardo allo scarico nella rete fognaria di quest'Ente;

VISTO il comma 3 dell'art.196 del D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 (recante norme in materia ambientale), che dispone in particolare che le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime;

VISTI a proposito e sommarariamente la L.R. n.45 del 19/12/2007 (recante norme per la gestione integrata dei rifiuti) ed il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla delibera G.R. n.694 del 16/07/2007, aggiornata con L.R. n.5 del 23/01/2018;

VISTO l'art.27 bis del D.Leg.vo n.152/2006;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

VISTA la normativa di riferimento in materia di Enti per lo sviluppo industriale e di ARAP, 09/10/2017 e la determina del Direttore Generale n.429 del 08/11/2017;



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0074086/18	15/03/2018	PEC	Mittente: ARAPABRUZZO@PEC.IT	

Oggetto: INVIO PROTOCOLLO 0SU - 2371/2018 - TRASMISSIONE DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 14 DEL 12/03/2018 [ELISABETTA.INNAURATO]

Impronta: 7FB5B830CDFCE7450A656FE18AE3B5A8FC8E4680CB7C1BF245D21CC2FC044A11
